



COMUNE DI LUMEZZANE  
Provincia di Brescia

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA  
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI  
SOLIDI URBANI (Ta.R.S.U.)**

Adottato con deliberazione di C.C. n. 74 del 28/09/1995

Modificato con deliberazioni di C.C. n. 90 del 29/11/1995  
n. 111 del 28/11/1996  
n. 125 del 29/12/1997  
n. 83 del 27/11/1998  
n. 21 del 29/03/1999  
n. 88 del 23/12/1999  
n. 55 del 31/07/2000  
n. 6 del 14/02/2001  
n. 124 del 20/12/2001  
n. 14 del 18/03/2003  
n. 22 del 31/03/2004  
n. 16 del 30/03/2005  
n. 30 del 29/03/2007  
n. 18 del 17/03/2008  
n. 104 del 16/12/2010  
n. 109 del 15/12/2011  
n. 44 del 21/06/2012  
n. 77 del 30/10/2012

## INDICE

<b>Art. 1</b>	- Istituzione della Tassa	pag. 3
<b>Art. 2</b>	- Attivazione del servizio	pag. 3
<b>Art. 3</b>	- Gettito e costo del servizio	pag. 4
<b>Art. 4</b>	- Presupposto della tassa ed esclusioni	pag. 4
<b>Art. 5</b>	- Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo	pag. 7
<b>Art. 6</b>	- Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione	pag. 7
<b>Art. 7</b>	- Commisurazione e Tariffe	pag. 8
<b>Art. 8</b>	- Tariffe per particolari condizioni di uso	pag. 9
<b>Art. 9</b>	- Agevolazioni: esenzioni e riduzioni	pag. 10
<b>Art. 9-bis</b>	- Attività di recupero	pag. 11
<b>Art. 10</b>	- Classificazione dei locali e delle aree	pag. 13
<b>Art. 11</b>	- Deliberazione tariffa	pag. 13
<b>Art. 12</b>	- Denunce	pag. 13
<b>Art. 13</b>	- Accertamento	pag. 14
<b>Art. 14</b>	- Riscossione	pag. 15
<b>Art. 15</b>	- Poteri del Comune	pag. 16
<b>Art. 16</b>	- Funzionario Responsabile	pag. 17
<b>Art. 17</b>	- Rimborsi	pag. 17
<b>Art. 18</b>	- Sanzioni	pag. 18
<b>Art. 19</b>	- Tassa giornaliera di smaltimento	pag. 18
<b>Art. 20</b>	- Disposizioni finali e transitorie	pag. 19
	- Classificazione dei locali e delle aree	pag. 20
	- Tabella relativa ai coefficienti	pag. 21

**Art. 1**  
**Istituzione della tassa**

1. Il Comune svolge in regime di privativa, il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni nelle zone del territorio comunale, individuate ai sensi del successivo articolo 2.
2. La gestione del servizio di cui al primo comma può essere affidata dal Comune anche ad enti e soggetti pubblici o privati esterni all'Amministrazione Comunale, nonché essere effettuata con le forme previste dall'art. 113 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.
3. Per lo svolgimento del servizio è dovuta una tassa da applicare in base a tariffa con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento nonché del decreto legislativo 15/11/1993, n. 507 e successive modificazioni.
4. Al presente regolamento si applicano i principi contenuti nel Regolamento sulle Entrate tributarie comunali.

**Art. 2**  
**Attivazione del servizio**

1. Per quanto attiene i limiti delle zone in cui il servizio viene espletato, la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, le distanze massime di collocazione dei contenitori, nonché delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire ed alla frequenza della raccolta, si rinvia al regolamento del servizio di nettezza urbana, adottato dal Comune.
2. Fuori dalle zone di cui al precedente comma 1, in cui la raccolta dei rifiuti solidi urbani ed equiparati viene effettuata in regime di privativa, la tassa è dovuta nella misura del 40 per cento della tariffa per i locali e le aree situati ad una distanza maggiore di 500 metri dal più vicino punto di raccolta (cassonetto Rsu) rientrante nella zona perimetrata o in cui il servizio viene di fatto espletato. Tale valore percentuale si riduce di 3 punti per ogni ulteriore 100 metri di distanza.
3. La distanza indicata al comma 2 va determinata in base al più breve percorso stradale necessario per raggiungere il più vicino punto di raccolta dei rifiuti rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, fermo restando quanto disposto dal successivo art. 4.
4. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al comma 1, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto nella misura ridotta al 40 per cento a seguito di deliberazione della Giunta Comunale.
5. Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni ed equiparati sia limitato con apposita deliberazione della Giunta Comunale a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio in base alle tariffe annuali vigenti,

senza applicazione di alcuna riduzione; è dovuto nelle misure ridotte di cui al precedente comma 2 per i periodi in cui il servizio di raccolta non viene espletato.

6. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, a seguito di deliberazione della Giunta Comunale, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il limite massimo di riduzione previsto dal comma 4.

### **Art. 3**

#### **Gettito e costo del servizio**

1. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui all'art.1, né può essere inferiore ai limiti contemplati dall'art. 61 del decreto legislativo 15/11/1993 n. 507 e dalle disposizioni di legge ivi richiamate.
2. La determinazione del costo del servizio di cui al comma 1, è effettuata seguendo le indicazioni di cui all'art. 61 del D. Lgs. 15/11/1993 n. 507, e sue successive modificazioni.
3. Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo pari al 5 per cento a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla deduzione predetta è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo.

### **Art. 4**

#### **Presupposto della tassa ed esclusioni**

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie dei locali medesimi, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli articoli 1 e 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 2, commi 2 e 4.  
Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura quali:
  - i locali e le aree riservate al solo esercizio di attività sportiva. Sono invece soggetti a tassazione i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietteria, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili.

- i locali adibiti esclusivamente per l'esercizio di culti ammessi nello Stato e le aree scoperte di relativa stretta pertinenza.
- i locali adibiti esclusivamente a: vani caldaia, le cabine elettriche e simili.
- le soffitte, le mansarde e i sottotetti delle abitazioni, purché le stesse siano prive del certificato di abitabilità o, qualora provviste, non siano comunque adibite o destinate ad uso abitativo od accessorio dell'abitazione.
- le cantine, i box ed i garage sono sottoposti a tassazione se utilizzati.

La circostanza di obiettivo non utilizzo deve essere indicata dal contribuente nella dichiarazione o denuncia di variazione.

Non sono altresì soggetti alla tassa:

- a) Le unità immobiliari a destinazione abitativa che risultino completamente vuote, chiuse ed inutilizzate, nonché le aree di pertinenza delle stesse, sempre che anche queste ultime risultino inutilizzate.
- a-bis) Le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze, chiuse, inutilizzate, non locate o cedute in comodato ad altra persona, possedute da ospiti permanenti di case di riposo o di altre strutture di assistenza similari.
- b) I locali predisposti per usi diversi da quello di abitazione privata, che risultino inutilizzati, vuoti e chiusi.
- c) I locali e le aree diversi da quelli sopra indicati che per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati quali, ad esempio, le aree occupate stabilmente dai macchinari per la lavorazione o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno non possono produrre rifiuti.

Le circostanze di cui ai precedenti punti a), b), c), comportano la non assoggettabilità alla tassa soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale e della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti, la revoca delle utenze (energia elettrica, acqua e gas).

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, pericolosi o non pericolosi e comunque non assimilati a quelli urbani ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 22/1997 e successive modificazioni allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Non sono pertanto soggette alla tassa:

- a) Le superfici degli insediamenti industriali limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni; di contro sono soggette alla tassa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie.
- b) Le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali, pericolosi o non pericolosi e

comunque non assimilati a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.

- c) Le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece tassabili le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo.
- d) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui all'art. 1, comma 2 - ter, del decreto legge n. 527 del 1988 come convertito con legge n. 45 del 1989, adibite a: sale operatorie, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti alla tassa nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: le stanze di medicazione, gli ambulatori medici, gli uffici, i magazzini e locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tassa.
- e) Le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove di regola si formano quegli altri rifiuti speciali, pericolosi o non pericolosi di cui al terzo comma dell'art. 7 del D.lgs. 22/1997 e successive modificazioni e comunque dove si formano rifiuti non assimilati agli urbani.

I contribuenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tassa di cui alle precedenti lettere a), b) ed e), devono presentare al settore tributi la dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali, pericolosi o non pericolosi e comunque rifiuti che non sono assimilati agli urbani. Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali o comunque non assimilati derivanti dall'attività esercitata e deve essere corredata con:

- copia, dichiarata conforme dal contribuente della scheda descrittiva dei rifiuti speciali prevista dalle vigenti disposizioni di legge;
- copia, dichiarata conforme dal contribuente, dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali (copia delle copertine dei registri, dei fogli dove sono annotati i rifiuti prodotti nel corso dell'ultimo anno, dei fogli dove sono stati apposti i timbri di vidimazione);
- copia, dichiarata conforme dal contribuente, del MUD;
- planimetria dei locali con indicazione dei luoghi in cui si formano rifiuti speciali o comunque non assimilati agli urbani.

- 4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
- 5. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stato esteri.
- 6. La tassa non si applica agli immobili utilizzati direttamente dal Comune di Lumezzane e delle Aziende Speciali e Istituzioni ad esso facenti capo.

## **Art. 5**

### **Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo**

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art. 4 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 c.c. che possono produrre rifiuti agli effetti di cui all'art. 4. Resta tuttavia ferma l'obbligazione - di dichiarazione e di versamento della tassa - di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva quali, ad esempio, gli alloggi di custodia e simili.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. L'Ufficio tributi può chiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 c.c. ed al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 63, comma 3 del D. Lgs. 507/1993, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

## **Art. 6**

### **Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione**

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 5, comma 3.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
4. In caso di presentazione di denuncia tardiva, il tributo non è dovuto per le annualità successive a quelle di effettiva cessazione, se l'utente dimostra, tramite idonea documentazione probatoria, di non avere continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree (ad esempio, la dichiarazione di inagibilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale, la cessazione delle utenze energia elettrica, acqua e gas, la cessazione della partita iva presso l'Agenzia delle Entrate e dell'attività presso la Camera di Commercio, la denuncia della cessazione dell'attività produttiva ad Inps, Inail o altri Enti previdenziali), ovvero se la tassa è già stata assolta dall'utente subentrato, a seguito di denuncia o di accertamento d'ufficio del tributo. La documentazione probatoria di cui al periodo precedente dovrà

dimostrare, in modo inequivocabile, l'effettiva cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree.

Resta fermo il diritto al rimborso di cui all'articolo 17.

5. In caso di presentazione di denuncia di cessazione tardiva, il tributo non è dovuto per le annualità successive a quella di cessazione se l'utente dimostra, nei modi stabiliti dall'art. 4 comma 2, ultimo periodo, di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrato, a seguito di denuncia o di recupero d'ufficio del tributo, fermo restando il termine di decadenza previsto dall'art. 17, comma 2.
6. Ai fini dell'applicazione della tassa, le variazioni delle condizioni di tassabilità - diverse da quelle previste dal successivo articolo 8 - imputabili al cambio di destinazione d'uso o all'aumento o alla diminuzione della superficie tassabile - ivi comprese le variazioni della superficie tassabile conseguenti all'accoglimento delle istanze dei contribuenti rivolte ad ottenere l'applicazione delle esclusioni dalla tassa contemplate dal precedente art.4 nonché quelle ascrivibili a errori materiali dei contribuenti - producono i loro effetti:
  - a) dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni stesse se si tratta di variazioni che comportano un aumento della tassa, fermi restando i termini di decadenza stabiliti dall'art.13;
  - b) dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui il contribuente ha presentato al settore tributi la denuncia di variazione, se si tratta di variazioni che comportano una diminuzione del tributo.

## **Art. 7**

### **Commisurazione e tariffe**

1. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati secondo quanto previsto nell'allegato al presente Regolamento, nonché al costo dello smaltimento.

Le modalità ed il peso secondo i quali tali parametri vengono considerati, sono contenuti nella delibera che dispone le tariffe di riferimento.
2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata previsto per l'anno successivo, per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
3. Qualora i locali e le aree da assoggettare al tributo non si identifichino, in base alla loro destinazione d'uso, con la classificazione in categorie contenuta nel presente regolamento la tassa è calcolata applicando la tariffa della categoria recante voci d'uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
4. Per i locali e le aree diversi da quelli ad uso di abitazione, quali gli uffici, gli spogliatoi, le mense aziendali e simili, che risultano collegati sia funzionalmente che strutturalmente ai locali ed alle aree adibiti all'esercizio di un'attività produttiva la tassa è calcolata applicando la tariffa prevista per l'attività dell'insediamento produttivo.

5. Se in un unico insediamento si svolgono due o più attività facenti capo alla medesima impresa, tra loro fisicamente scindibili e gestite da un unico soggetto, la tassa è calcolata applicando a ciascuna di dette attività la corrispondente voce di tariffa. Se invece non esiste una separazione fisica dei locali e delle aree, l'individuazione della categoria deve avere riguardo all'uso prevalente che il soggetto passivo fa di detti locali ed aree.

## **Art. 8**

### **Tariffe per particolari condizioni di uso**

1. Le aree scoperte operative sono assoggettate a tassazione nella misura del 40% della medesima tariffa prevista per l'attività di riferimento. Le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili non sono assoggettate al tributo. In ogni caso non rientrano nel presupposto impositivo le aree scoperte che non possono produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinate o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, purché tali condizioni siano dichiarate e provate dal possessore.
2. La tariffa unitaria viene ridotta del 30% nel caso di:
  - a) abitazioni tenute a disposizione da soggetti, non residenti nel Comune di Lumezzane, per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo, a condizione:
    - che vengano utilizzate nel corso dell'anno per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni;
    - che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione;
    - che detta denuncia contenga l'indicazione del Comune di residenza del soggetto passivo, nonché la dichiarazione di quest'ultimo di non volere cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
  - b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno vengano utilizzati per periodi che complessivamente non siano superiori a 183 giorni.
  - c) abitazioni con unico occupante.
3. La tariffa unitaria è ridotta del 30 per cento nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera a) del comma 2, risieda, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale, previa verifica dell'iscrizione all'A.I.R.E..
4. Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione. Le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi 2 e 3, che si rendono applicabili a seguito di variazioni delle condizioni di tassabilità verificatesi nel corso dell'anno, decorrono dall'anno successivo a quello in cui i contribuenti hanno presentato la denuncia di variazione.
5. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venire meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi 2 e 3; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di

denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 18.

## **Art. 9** **Agevolazioni: esenzioni e riduzioni**

1. Oltre alle esclusioni dal tributo di cui all'art. 4 ed alle tariffe ridotte di cui all'art. 8, si applicano, le seguenti esenzioni:
  - a) esenzione dal pagamento della tassa per le abitazioni e relative pertinenze occupate dai seguenti soggetti:
    - persone e nuclei famigliari, assistiti economicamente ed in via continuativa dai Servizi sociali del Comune, la cui esenzione è concessa mediante documentazione rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio Servizi sociali;
    - pensionati titolari, in via esclusiva, del trattamento pensionistico non superiore all'assegno di pensione minima INPS;
    - titolari di pensione il cui I.S.E.E. (Indicatore situazione economica equivalente), risulti pari od inferiore a quello definito mediante il protocollo d'intesa siglato annualmente tra i rappresentanti delle organizzazioni sindacali ed il Comune, conformemente al Regolamento I.S.E.E. .
  - b) sono esonerati dal pagamento della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani i locali occupati dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o Enti che godono delle agevolazioni Onlus di cui all'art. 10 del D. Lgs. 04/12/1997 n. 460, in conformità a quanto previsto dall'art. 21 della stessa legge. L'esenzione al pagamento della Tarsu opera limitatamente ai locali ed alle aree destinate all'esercizio esclusivo dell'attività non lucrativa svolta dalle Onlus stesse o dagli Enti che godono delle agevolazioni Onlus di cui sopra.
2. Si applicano altresì le seguenti agevolazioni nella forma di riduzioni:
  - a) Per l'anno 2012:
    - riduzione del 10% della tassa rifiuti per i soli titolari di pensione il cui I.S.E.E. sia compreso tra € 11.300,01 ed € 12.000,00;
    - riduzione del 20% della tassa rifiuti per i soli titolari di pensione il cui I.S.E.E. sia compreso tra € 10.726,01 ed € 11.300,00;
  - a bis) Per l'anno 2013 ed anni successivi:
    - riduzione del 10% della tassa rifiuti per i soli titolari di pensione il cui I.S.E.E. sia compreso tra € 11.390,01 ed € 12.300,00;
    - riduzione del 20% della tassa rifiuti per i soli titolari di pensione il cui I.S.E.E. sia compreso tra € 10.940,01 ed € 11.390,00;
  - b) riduzione del 20% della tassa rifiuti per nuclei famigliari composti da un numero minimo di almeno 6 componenti.
  - c) riduzione del 50% per i locali e le aree occupati o detenuti da Istituzioni pubbliche e private di Assistenza e Beneficenza, a condizione che si tratti di locali ed aree adibiti ed utilizzati esclusivamente a compiti istituzionali.
  - d) (Abrogato).
  - e) riduzione del 90% della Tarsu sulla prima casa e pertinenze della prima casa, per un solo anno, per quelle coppie di nuova formazione che abbiano contratto matrimonio civile o concordatario. Dagli aventi diritto sono escluse le coppie di fatto e le convivenze.

Per ottenere la riduzione è necessario, a pena di decadenza del beneficio:

    - presentare apposita domanda entro sei mesi dalla data del matrimonio;
    - che almeno uno degli sposi possieda la residenza, nel territorio del Comune di Lumezzane, da almeno cinque anni ininterrottamente;

- possedere un indicatore della situazione economica equivalente, riferito alla coppia, inferiore od uguale ad Euro 15.000,00;

La minore entrata Tarsu, per la sopra citata riduzione è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della Tarsu relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

3. E' consentito il rimborso parziale della tassa a favore delle attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico - organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico ovvero per le quali gli utenti siano tenuti a conferire a detto servizio rilevanti quantità di rifiuti che possono dare luogo alle entrate di cui all'art. 61, comma 3, del decreto legislativo 15/11/1993, n. 507. A tal fine la Giunta Comunale stabilisce le modalità e i termini di presentazione delle domande da parte degli utenti interessati al rimborso e provvede alla quantificazione delle somme da rimborsare, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio.
4. Le esenzioni e le riduzioni di cui ai comma 1 e 2 ed i rimborsi di cui al comma 3 sono iscritti in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura finanziaria è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.
5. Le domande di esenzione, riduzione o agevolazione, al pagamento della Tarsu di cui al comma 1 e 2, del presente articolo, devono essere presentate all'Ufficio tributi entro il 30/04 di ciascun anno ed hanno effetto dall'01/01 dell'anno di presentazione.

#### **Art. 9-bis Attività di recupero**

1. E' prevista una riduzione per i produttori di rifiuti speciali che dimostrino di aver avviato al recupero i propri rifiuti assimilati. La riduzione può essere quantificata solo a consuntivo ed è attuata mediante rimborso parziale della tassa già versata, in conformità ai criteri indicati al comma 5.
2. Le operazioni di recupero sono quelle stabilite dall'allegato C del Decreto Legislativo del 05/02/1997 n. 22:
  - R 1 Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia;
  - R 2 Rigenerazione/recupero di solventi;
  - R 3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche);
  - R 4 Riciclo/recupero dei metalli o dei componenti metallici;
  - R 5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche;
  - R 6 Rigenerazione degli acidi o delle basi;
  - R 7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti;
  - R 8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori;
  - R 9 Rigenerazione o altri impieghi degli olii;
  - R 10 Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia;

- R 11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10;
- R 12 Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11;
- R 13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R 1 a R 12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

Ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. n. 22/97, i rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente.

I soggetti che possono effettuare le attività di recupero sono i seguenti:

- tutti quelli autorizzati all'esercizio delle operazioni di recupero dalla Regione;
- coloro che presentano la denuncia di inizio dell'attività di recupero alla Provincia territorialmente competente.

3. La domanda di riduzione Tarsu, attestante l'attività di recupero, deve essere redatta esclusivamente su apposito modulo, compilato in tutte le sue parti e completo degli allegati sotto indicati. La domanda di riduzione Tarsu e tutti gli allegati devono essere consegnati all'Ufficio Protocollo del Comune, oppure spediti a mezzo raccomandata a.r., entro l'ultimo giorno del mese successivo al termine di presentazione del Mud.

Saranno considerate nulle, le domande di riduzione Tarsu per attività di recupero presentate dopo il termine di scadenza sopra indicato, oppure mancanti anche di uno solo dei documenti da allegare alla domanda.

Nel caso di spedizione a mezzo servizio postale, farà fede, quale termine di consegna, la data di spedizione della raccomandata a.r. .

Gli allegati attestanti il recupero dei rifiuti assimilati, sono i seguenti:

- a. Copia dell'autorizzazione regionale del recuperatore ad effettuare attività di recupero oppure copia della comunicazione di inizio dell'attività di recupero inviata alla Provincia territorialmente competente;
- b. Attestazione del recuperatore relativa alla tipologia (codice Cer, descrizione e quantità di rifiuti recuperati per conto della ditta che richiede la riduzione tariffaria);
- c. Fotocopia della quarta copia dei formulari attestanti l'effettivo e documentato avvio al recupero dei rifiuti presso soggetti autorizzati, che abbiano controfirmato e datato il formulario d'identificazione. Non devono essere allegati indistintamente tutti i formulari, ma soltanto quelli riferiti al recupero;
- d. Copia del Mud.

Per i contribuenti non tenuti alla compilazione del Mud è necessaria una dichiarazione motivata del non obbligo alla compilazione, con allegata copia di tutti i formulari dei rifiuti assimilati prodotti, inviati al recupero o allo smaltimento.

4. I rifiuti assimilati avviati al recupero sono sottratti alla privativa comunale.
5. I soggetti che avviano a recupero i rifiuti assimilati, e che hanno presentato la documentazione attestante l'attività di recupero, conformemente a quanto disposto dal comma 3 del presente articolo, devono corrispondere la tassa smaltimento rifiuti nella seguente misura:
  - 40% in relazione ai costi fissi che rimangono a carico degli operatori;

- sulla restante quota del 60%, l'Ufficio tutela ambientale applica una riduzione proporzionale alla quantità dei rifiuti assimilati recuperati rispetto a quelli prodotti.

6. La riduzione percentuale di cui al comma 5, calcolata dall'Ufficio tutela ambientale, è successivamente comunicata all'Ufficio tributi per i provvedimenti di competenza.
7. L'Ufficio tributi provvederà a quantificare i rimborsi Tarsu, ai singoli soggetti di cui al comma 5, entro un limite complessivo deliberato dalla Giunta comunale, e comunque nei limiti dello stanziamento di bilancio. Qualora successivamente la Giunta comunale non si pronunci in merito al limite complessivo massimo rimborsabile, sarà considerato, quale limite per i predetti rimborsi, l'ultimo importo deliberato dalla Giunta stessa.  
Qualora le somme da rimborsare fossero d'importo complessivamente superiore al predetto stanziamento di bilancio, l'Ufficio tributi provvederà a ridurre proporzionalmente i singoli rimborsi fino a ricondurli alla somma massima di detto stanziamento

### **Art. 10**

#### **Classificazione dei locali e delle aree**

1. Per l'applicazione della tassa i locali e le aree sono suddivisi in categorie come da prospetto allegato.

### **Art. 11**

#### **Deliberazione tariffa**

1. Entro il termine per l'approvazione del Bilancio annuale di previsione il Comune delibera, in base alla classificazione dei locali e delle aree ed ai criteri di graduazione, di cui agli artt. 7 e 10, le tariffe della tassa raccolta rifiuti, da applicare per l'anno il cui Bilancio annuale di Previsione è in corso di approvazione. In caso di mancata deliberazione, nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe approvate ed in vigore nell'anno precedente.
2. La deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.
3. Le deliberazioni tariffarie, divenute esecutive a norma di legge, sono trasmesse entro trenta giorni alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze.

### **Art. 12**

#### **Denunce**

1. I soggetti di cui all'art. 6 devono presentare al settore tributi, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, o comunque entro il bimestre successivo, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal settore tributi

e dallo stesso messi a disposizione degli utenti, presso gli uffici comunali. La denuncia Tarsu può essere inviata al Comune anche per posta elettronica certificata.

2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggiore ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, dei dati catastali delle unità immobiliari denunciate, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, il codice attività IVA, nonché della data di inizio dell'occupazione e detenzione. Dovranno inoltre essere indicate le condizioni che possono portare a esenzioni, riduzioni, esclusioni dalla tassa, ai sensi del presente regolamento.
4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
5. Il servizio tributi deve rilasciare ricevuta della denuncia, che nel caso di spedizione mediante plico postale, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale d'invio. Nel caso di spedizione con altre modalità previste dalla legge, la denuncia si considera presentata nel giorno indicato dall'attestazione d'invio (es. fax, posta elettronica certificata).
6. Solo nel caso di cessazione totale dell'attività produttiva, mediante presentazione del modulo S.C.I.A., esso avrà validità anche come denuncia di cessazione Tarsu delle sole superfici occupate o detenute per l'attività produttiva cessata, senza l'obbligo di ulteriori adempimenti dichiarativi di cessazione Tarsu.
7. La denuncia dei locali e delle aree di relativa pertinenza deve essere presentata all'Ufficio tributi contestualmente alla denuncia di residenza anagrafica o all'occupazione dei locali stessi. Gli altri uffici comunali, devono invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando l'obbligo dell'utente stesso di presentare la denuncia di cui al comma 1, anche in assenza di detto invito.

### **Art. 13 Accertamento**

1. In caso di denuncia omessa, infedele o incompleta, il servizio tributi provvede ad emettere avvisi di accertamento d'ufficio o in rettifica da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art. 16 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazione, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa deliberazione, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggiore somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità.
3. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.
4. Al fine di potenziare l'azione di accertamento il Comune può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici tassabili. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

#### **Art. 14**

#### **Riscossione spontanea e coattiva**

1. La riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sia riferita all'anno di competenza, che al recupero di tassa relativa ad annualità pregresse, è effettuata direttamente dal Comune.
2. Gli importi riferiti a precedenti anni d'imposta, dovuti per avvisi di accertamento, o per ravvedimenti operosi, nonché quelli delle partite comunque non iscritte nell'elenco di cui al comma 3, sono direttamente versati dal contribuente con le modalità di cui al successivo comma 9 senza la necessità di alcuna iscrizione in apposito elenco di riscossione.
3. Gli importi del tributo, delle addizionali e degli oneri accessori sono iscritti in appositi elenchi di riscossione Tarsu denominati:
  - elenco principale di riscossione Tarsu (destinato alla riscossione spontanea mediante l'emissione di avvisi bonari di pagamento);
  - elenchi suppletivi di riscossione Tarsu (destinati alla riscossione degli importi o maggiori importi derivanti da quelle partite comunque non iscritte negli elenchi principali di riscossione Tarsu).
4. Gli elenchi di riscossione Tarsu, di cui ai punti precedenti, sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune per otto giorni consecutivi ed approvati con determinazione del responsabile del servizio tributi, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale il tributo è dovuto.
5. Gli importi iscritti negli elenchi di riscossione di cui al precedente comma 3 sono riscossi in due rate.  
Le rate degli elenchi principali di riscossione Tarsu hanno rispettivamente scadenza il 30/11 dell'anno di formazione dell'elenco di riscossione ed il 31/03 dell'anno successivo, salvo diversa indicazione posta sugli avvisi bonari di pagamento stessi.

Le rate degli elenchi suppletivi di riscossione Tarsu hanno scadenza secondo quanto indicato sugli elenchi suppletivi di riscossione Tarsu stessi e/o sugli avvisi bonari di pagamento.

6. Il servizio tributi, sulla base delle risultanze degli elenchi principali di riscossione spontanea della Tarsu, di cui ai commi precedenti, provvede ad organizzare il servizio di riscossione secondo i seguenti criteri:
  - a) invio ai contribuenti di avvisi bonari di pagamento corredati di tutte le informazioni necessarie riguardo alla determinazione degli importi richiesti ed alle scadenze e modalità di pagamento;
  - b) emissione, nei casi di mancato pagamento degli avvisi bonari, di un sollecito da notificare mediante raccomandata a.r., entro un anno e sei mesi dall'approvazione dell'elenco della riscossione spontanea, riportante il dettaglio della determinazione degli importi dovuti e l'intimazione a provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla data di ricevimento del sollecito notificato. I solleciti di pagamento addebitano ai contribuenti morosi anche le spese di notifica e le spese postali;
  - c) emissione, nei casi di mancato pagamento dei solleciti, di avvisi di accertamento, da notificare mediante raccomandata a.r. a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Gli avvisi di accertamento addebitano ai contribuenti morosi: tassa, sanzioni, interessi, spese di notifica, spese postali ed eventuali altri oneri accessori;
  - d) avvio, nei confronti dei contribuenti che risultassero ulteriormente morosi, della procedura per la riscossione coattiva con l'applicazione delle sanzioni e degli interessi ed oneri accessori previste dalla normativa vigente.

Gli elenchi suppletivi di riscossione Tarsu, relativi a partite comunque non iscritte nell'elenco principale di riscossione Tarsu, sono riscossi secondo le modalità di cui al presente comma 6.

7. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base degli avvisi di accertamento non riscossi, è iscritto a cura del funzionario responsabile di cui all'art. 16 in ruoli ordinari da formare e consegnare all'Agente per la riscossione, ovvero viene riscosso secondo le modalità di cui al comma 8, lettera b). Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
8. La riscossione coattiva sarà effettuata:
  - e) con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 se affidata ad Equitalia Nord Spa o ad altro Agente per la riscossione.
  - f) con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639 se svolta in proprio dal Comune o affidata ai soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4 dell'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446;
9. I versamenti della riscossione spontanea e della riscossione coattiva devono essere effettuati mediante accredito su appositi conti correnti postali ovvero con altre modalità, di volta in volta individuate e comunicate ai contribuenti, che assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento ed una sollecita trasmissione e rendicontazione all'Ente creditore dei dati relativi ai pagamenti stessi.

10. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.P.R. 29/09/1973, n. 602, nel testo risultante dalle modifiche, nonché il D. Lgs. 112/99 ed il Decreto del Ministro delle Finanze 321/99.
11. Si applica l'articolo 298 del Regio Decreto 14 settembre 1931, n.1175, e successive modificazioni.

### **Art. 15** **Poteri del Comune**

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'articolo 71, comma 4, del decreto legislativo n. 507 del 15.11.1993, il settore tributi può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere qualsiasi atto o documento, comprese le planimetrie dai locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente compilati e sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici, anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
2. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti del settore tributi ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'art. 71 comma 4 del decreto legislativo n. 507 del 15/11/1993, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima dalla verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazione del responsabile del relativo organismo.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

### **Art. 16** **Il funzionario responsabile**

4. La Giunta Comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
5. Il Sindaco comunica alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla nomina.

### **Art. 17** **Rimborsi e sgravi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Lo sgravio di somme non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del parziale versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso o lo sgravio del tributo, riconosciuto non dovuto ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 4, entro centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura prevista dalla Legge e dal Regolamento sulle Entrate tributarie comunali.

### **Art. 18 Sanzioni**

1. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% della tassa o della maggiore tassa dovuta con un minimo di Euro 51,00 (pari a L. 100.000=).
2. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal 50% al 100% della maggiore tassa dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da Euro 51,00 (pari a L. 100.000=) ad Euro 258,00 (pari a L. 500.000=). La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'art. 73, comma 3-bis, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2, primo periodo, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle Commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento della tassa, si applica la sanzione amministrativa del 30% della tassa o della maggiore tassa dovuta, ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 471/1997 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
4. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
5. Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionale si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura prevista dalla Legge e dal Regolamento sulle Entrate tributarie comunali.

### **Art. 19 Tassa giornaliera di smaltimento**

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso maggiorata di un importo percentuale del 50 per cento.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'articolo 50 del decreto legislativo n. 507 del 15/11/1993 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza compilazione del suddetto modulo.
5. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
6. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dal presente regolamento, salve le diverse disposizioni contenute nel presente articolo.
7. Con riferimento alle fattispecie previste dal presente articolo, si applicano le riduzioni e le agevolazioni di cui ai precedenti articoli 8 e 9.

## **Art. 20**

### **Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle norme di legge in vigore.

## CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE

TIPOLOGIE	DESCRIZIONE
<b>I</b>	tutti i vani, sia principali che accessori interni alle abitazioni, così pure le dipendenze, anche se separate dal fabbricato (es.: garage), con esclusione delle aree scoperte pertinenziali od accessorie di civili abitazioni, nonché delle aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile;
<b>II</b>	tutti i vani, principali ed accessori, adibiti a studi professionali, ad uffici commerciali, ad istituti di assicurazione, a studi fotografici, agenzie d'affari, ad uffici industriali e simili a condizione che siano ubicati al di fuori del compendio dell'opificio stesso;
<b>III</b>	tutti i vani adibiti a negozi, edicole, chioschi ed a botteghe artigianali, nonché quelli destinati a servizi di igiene della persona e domestici (istituti d'igiene e di bellezza, barbieri, parrucchieri, lavasecco e servizi affini);
<b>IV</b>	tutti i vani principali ed accessori adibiti all'esercizio di albergo, pensione, case di riposo, istituti di religione e case di cura;
<b>V</b>	tutti i vani principali ed accessori adibiti a caffè, bar, pizzerie, ristoranti, self-service, pasticcerie, sale da tè, gelaterie e simili;
<b>VI</b>	tutti i vani principali e accessori destinati a teatri, cinematografi, circoli di ritrovo, sale da gioco, sale da ballo e altri locali da divertimento;
<b>VII</b>	tutti i vani principali ed accessori destinati all'esercizio di attività culturale, politica, sindacale e di culto, nonché i vani degli istituti aventi scopo di assistenza e di beneficenza;
<b>VIII</b>	tutti i vani principali ed accessori destinati a stabilimenti industriali ed a laboratori artigianali, a magazzini, a depositi, con esclusione dei vani dove si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi;
<b>IX</b>	tutti i vani principali ed accessori dei pubblici edifici e delle caserme;
<b>X</b>	i locali destinati ad attività di educazione e istruzione (scuole materne, elementari, medie, e superiori), gli oratori parrocchiali compresi bar e cinema-teatri purché ubicati nel compendio degli oratori stessi;
<b>XI</b>	tutte le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita all'aperto, a distributori di carburante;
<b>XII</b>	tutti i vani, principali ed accessori, adibiti ad istituti di credito;
<b>XIII</b>	tutti i vani principali ed accessori destinati all'esercizio di attività commerciali all'ingrosso ed al minuto per la vendita di frutta, verdura, fiori e prodotti ittici;
<b>XIV</b>	tutti i vani principali ed accessori a disposizione degli autotrasporti, autorimesse, saloni di esposizione, parcheggi pubblici o privati coperti destinati alla collettività, aree scoperte adibite a parcheggi gestiti in concessione. Superfici interne coperte adibite a corridoio di accesso nei Centri commerciali;
<b>XV</b>	tutti i locali ed aree destinati all'esercizio di attività sportiva. Sedi sportive e locali adibiti a depositi delle attività sportive stesse.

## TABELLA RELATIVA AI COEFFICIENTI

<b>Categorie</b>	<b>Coefficiente di raccolta</b>			<b>Coefficiente di spazzamento</b>	<b>Coefficiente raccolta differenziata</b>
	<b>Coeff. di quantità</b>	<b>Coeff. di qualità</b>	<b>Coeff. corretto</b>		
<b>I</b>	6,5	0,59	3,835	0,054	1
<b>II</b>	4,8	2,25	10,8	0,72	2
<b>III</b>	10,6	0,9	9,54	0,72	2
<b>IV</b>	6,5	1,7	11,05	0,54	2
<b>V</b>	58	0,265	15,37	0,18	2
<b>VI</b>	3,4	1,65	5,61	0,54	2
<b>VII</b>	3,8	1,37	5,206	0,36	2
<b>VIII</b>	6,4	1,46	9,344	0,252	2
<b>IX</b>	5,8	1	5,8	0,288	2
<b>X</b>	4	1,03	4,12	0,45	2
<b>XI</b>	4,8	0,52	2,496	0,36	2
<b>XII</b>	4,3	3,2	13,76	0,9	2
<b>XIII</b>	96	0,17	16,32	0,18	2
<b>XIV</b>	2,5	1,5	3,75	0,2664	2
<b>XV</b>	2	2,5	5	0,9054	2

Tali parametri vengono suddivisi tra le diverse utenze, sulla base delle superfici tassabili e dei costi di esercizio del servizio, secondo quanto previsto nella relazione tecnica allegata alla delibera di approvazione delle tariffe.